

Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Pubblicazione di annuncio relativo a: autorizzazione unica per la manutenzione straordinaria e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Pont Canavese a mezzo di derivazione d'acqua dal Rio Bigio in Comune di Frassinetto, assentita a C.I.O. SpA

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 6133 del 29/9/2023:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la manutenzione straordinaria e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa;

2) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a C.I.O. SpA con sede legale in Ivrea – Via C. Olivetti n. 8, P.IVA 00869440016, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 26/1/2023 per la manutenzione straordinaria e l'esercizio dell'esistente impianto idroelettrico ubicato nei Comune di Frassinetto e Pont Canavese, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle indicate nella premessa medesima e nella concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare.

Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, con riferimento alle opere di rete necessarie alla connessione rappresentate negli elaborati progettuali di cui al successivo punto 3), verranno costruite, in base alle modalità di accettazione del preventivo, a cura di e- Distribuzione SpA;

3) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

(... omissis ...)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

Il progetto di cui sopra tiene luogo del progetto citato all'art. 4 del disciplinare di concessione approvato con la D.D. n. 546-29288 del 22/07/2009 citata in premessa; di conseguenza tutte le prescrizioni che in detto disciplinare sono riferite al progetto di cui al relativo art. 4 devono intendersi riferite al progetto che si approva con il presente provvedimento;

4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003; conseguentemente, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il decreto di esproprio dovrà essere emanato entro 5 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento, che dispone la pubblica utilità dell'opera. La scadenza di tale termine senza previo rilascio della relativa proroga determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità; la proroga potrà essere disposta per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, previa richiesta, tassativamente prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i quattro anni;

5) di dare atto che, sulla base di quanto descritto in premessa, il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stato esperito a norma di legge e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, servitù ed occupazione temporanea limitatamente a quanto risulta dal piano particellare definito come al precedente punto 3); detto vincolo, ai sensi dell'art. 9 del medesimo D.P.R., ha durata di cinque

anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, decorsi i quali lo stesso perde efficacia e se, del caso, dovrà essere reiterato;

6) di stabilire che, oltre a quanto già definito nei precedenti punti, la presente Autorizzazione comprende o sostituisce i seguenti atti di assenso:

- nulla osta per la costruzione di condutture elettriche ai sensi del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i., art. 56;
- autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- autorizzazione in linea idraulica e compatibilità ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i.;
- compatibilità ai sensi degli artt. 9, 18 e 38 delle Nda del PAI;
- compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area e lo stato di dissesto in essere ai sensi della D.G.R. 9/12/2015 n. 18-2555
- permesso di costruire- ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i.;
- nulla osta per possibili interferenze con la viabilità comunale ai sensi del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e s.m.i. e del D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i.;
- utilizzo diretto in situ di terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 185 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...).

7) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

8) poiché l'intervento comporta necessità di attuazione della procedura espropriativa, il titolare è tenuto, **entro sei mesi** dalla data in cui verrà comunicata l'avvenuta conclusione delle attività di cui all'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. concernenti la comunicazione alle ditte espropriande della approvazione del progetto definitivo e della apposizione del vincolo, a presentare alla competente Direzione della Città metropolitana di Torino domanda di delega all'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non venga rispettato detto termine;

9) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 6), nonché dal disciplinare di concessione sopra richiamato, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, **entro anni tre** dalla data del presente provvedimento, e terminati **entro anni tre** dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere rilasciate a seguito di espressa richiesta debitamente motivata, da formulare tassativamente prima della scadenza, sia a questa Direzione sia al Comune competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini;

10) prima dell'inizio dei lavori ed a pena di perdita di efficacia del presente provvedimento, il titolare è tenuto a:

- acquisire dalla Regione Piemonte Settore Tecnico la concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico (attraversamenti), ai sensi del D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R;
- stipulare, sulla base della modulistica predisposta da questa Amministrazione e comunque previa relativa approvazione di questa Direzione, apposite garanzie finanziarie a beneficio della Città metropolitana di Torino, a copertura rispettivamente della effettuazione degli interventi di reinserimento o recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della vita utile dell'impianto (per un importo pari a quello definito nel relativo progetto approvato al precedente punto 3), nonché della effettiva realizzazione degli interventi approvati (per un importo pari a 50,00

Euro/kW della potenza media nominale di concessione); in nessun caso i lavori potranno avere inizio in assenza della previa accettazione delle suddette garanzie da parte dell'Amministrazione beneficiaria; inoltre, qualora nel corso della durata della vita utile dell'impianto venisse meno, in capo al fidejussore, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'elenco speciale degli Intermediari Finanziari, di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. della Banca d'Italia, il titolare dovrà obbligatoriamente presentare una nuova fidejussione, alle stesse condizioni della precedente sottoscritta, avvalendosi di intermediari sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale (banche, imprese di assicurazione iscritte all'IVASS e abilitate ad esercitare il ramo cauzione, intermediari finanziari iscritti nel succitato elenco); il mancato rinnovo della garanzia prima della scadenza potrà essere motivo di revoca del presente provvedimento, e di diffida al titolare affinché provveda a dare attuazione al progetto di reinserimento e recupero ambientale dei luoghi;

11) comunicare con almeno quindici giorni di anticipo a questa Direzione, ai Comuni territorialmente interessati, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo al Comune/i territorialmente interessato/i e alla Regione Piemonte.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; altresì sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

Per quanto riguarda i lavori in alveo il periodo di realizzazione dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011;

12) nel corso dei lavori, qualora si verificano rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti o stratigrafie di interesse archeologico, quand'anche dubbi, il titolare è tenuto ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. a darne immediata comunicazione alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino; i beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo di un funzionario della Soprintendenza, il quale potrà impartire disposizioni a salvaguardia e conservazione di quanto rinvenuto, secondo la normativa vigente;

13) al termine dei lavori, prima dell'esercizio dell'impianto e nel caso si intendesse installare ed esercire reti di comunicazione elettronica ad uso privato su supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici a servizio dell'impianto, il titolare dovrà conseguire presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'autorizzazione generale di cui agli artt. 99 e 104 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i., con le modalità prescritte dall'art. 99 comma 4 e dall'art. 107 del medesimo D.Lgs.;

14) restano ferme le prescrizioni del disciplinare di concessione circa l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, apposita dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, nonché, entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art.

25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.; l'effettivo esercizio dell'impianto nella nuova configurazione potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del suddetto certificato;

15) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad Enel Distribuzione SpA prima della messa in servizio e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;

- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad Enel con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;

- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

16) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 3); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia stipulata a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo in base all'indice ISTAT, almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della vita utile dell'impianto;

17) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

18) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi;

19) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

20) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(... omissis ...)"